



COMUNE DI MORBEGNO
Provincia di Sondrio

ORDINANZA

PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS)

IL SINDACO

VISTO il Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025 che si applica alla sorveglianza delle arbovirosi, con particolare riferimento ai virus: West Nile, Usutu, Chikungunya, Dengue, Zika – inclusa la sindrome congenita, al virus dell'encefalite virale da zecche e al virus Toscana;

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare **malattie infettive** quali le Arbovirosi trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della **zanzara tigre** (*Aedes albopictus*);

CONSIDERATO che Regione Lombardia ha rafforzato le misure preventive e la sorveglianza delle Arbovirosi, in particolare sulla diffusione della WND (West Nile Disease) su uccelli, equidi e zanzare;

CONSIDERATO che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da virus Chikungunya, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la **massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare**, e che pertanto è necessario rafforzare rapidamente la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la **rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi**;

DATO ATTO che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, quando si manifestino casi sospetti od accertati di Chikungunya o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvede ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private;

DATO ATTO che oltre alle azioni intraprese dal Comune, anche i cittadini sono invitati a collaborare nell'adottare le azioni ed i comportamenti necessari al fine di conseguire la **massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare** sul territorio comunale;

RITENUTO di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento nell'arco temporale compreso tra il **15/05/2024 al 30/10/2024**;

Visto il r.d. 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge 24 novembre 1981 n. 689;

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

nel periodo dal 15/05/2024 al 30/10/2024:

Ai soggetti gestori, ai responsabili e a chiunque abbia l'effettiva disponibilità di aree dotate di sistemi **di raccolta delle acque meteoriche** (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, ecc.), di:

1. **evitare l'abbandono** definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, **di contenitori** di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. **procedere allo svuotamento** di qualsiasi contenitore presente dall'eventuale acqua in essi contenuta sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo e alla loro sistemazione, in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; di procedere altresì alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta e di effettuare lo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini. Non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;
3. **trattare**, con prodotti di sicura efficacia larvicida, **l'acqua presente nei tombini, nelle griglie di scarico e nei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche**, situati sulla proprietà privata, La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta. Il trattamento dovrà essere praticato dopo ogni pioggia. In alternativa al trattamento, si può procedere con l'apposizione di rete zanzariera sopra i tombini, le griglie di scarico ed i pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, che dovrà essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
4. **tenere/mantenere sgombri/puliti** i cortili e le aree/spazi aperte da **erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, per impedire** depositi che possono favorire il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
5. **provvedere al taglio periodico dell'erba** nei cortili, e nei terreni scoperti, incolti o improduttivi;

Ai soggetti pubblici e privati gestori, ai responsabili e a chiunque abbia l'effettiva **disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali**, corsi d'acqua, aree incolte e aree dimesse, **di mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali** che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnanti.

A tutti i conduttori di orti, di:

1. eseguire **l'annaffiatura diretta**, tramite pompa oppure con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
2. sistemare tutti i contenitori e gli altri materiali (es. teli di plastica) in modo da **evitare la formazione di raccolte d'acqua** piovana;
3. chiudere, appropriatamente e stabilmente, con **coperchi**, gli eventuali serbatoi d'acqua.

Ai proprietari e ai responsabili e a chiunque abbia l'effettiva **disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali**, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero; di:

1. adottare tutti i provvedimenti efficaci al fine di **evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua**, posizionando teli impermeabili di copertura fissati e ben tesi per impedire depositi d'acqua nelle pieghe e negli avvallamenti e svuotando eventuali raccolte idriche dopo ogni pioggia;
2. assicurare **trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali**, da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra.

Ai gestori di depositi di copertoni, anche a carattere temporaneo, per l'attività di riparazione, rigenerazione e vendita, nonché ai detentori di copertoni in generale, di:

1. **stoccare i copertoni, dopo averli svuotati** da eventuali raccolte d'acqua, al coperto o in containers dotati di coperchio e proteggere quelli posti all'aperto con teli impermeabili evitando raccolte d'acqua sui teli stessi;
2. **svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua** accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.

Ai responsabili dei cantieri, di:

1. **evitare raccolte di acqua in bidoni** e in altri contenitori. Qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente, con periodicità non superiore a 5 giorni;
2. **sistemare i materiali** necessari all'attività e quelli di risulta in modo da **evitare raccolte d'acqua**;
3. **provvedere, in caso di sospensione dell'attività** del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

All'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida al posto dell'acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia.

AVVERTE

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento adottato comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00. Si applicano le disposizioni della Legge 24.11.1981 n. 689.

DISPONE

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il corpo di polizia locale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

DISPONE ALTRESI'

che in presenza di **casi sospetti od accertati di Chikungunya/Dengue** o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nei circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il **Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione** dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se necessario, con separate ed ulteriori ordinanze contingibili e urgenti per effettuare detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

IL SINDACO
ALBERTO GAVAZZI
firmato digitalmente